

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

**Accordi diretti con la controparte assistita da altro collega:
illecito disciplinare**

Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 27 cdf, ora art. 41 ncdf). Tale obbligo sussiste anche nell'ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito (Nel caso di specie, l'avvocato si era recato a casa dei coniugi facendo sottoscrivere ad entrambi un ricorso per separazione consensuale sebbene uno dei due fosse assistito da un collega, ignaro dell'incontro e del contenuto dell'accordo stesso. In applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione dell'avvertimento).

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 25 maggio 2018, n. 60 (pubbl. 26.6.2018)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Carla SECCHIERI	Segretario f.f.
- Avv. Carlo ALLORIO	Componente
- Avv. Fausto AMADEI	"
- Avv. Davide CALABRO'	"
- Avv. Antonio DE MICHELE	"
- Avv. Lucio Del PAGGIO	"
- Avv. Angelo ESPOSITO	"
- Avv. Diego GERACI	"
- Avv. Anna LOSURDO	"
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	"
- Avv. Maria MASI	"
- Avv. Arturo PARDI	"
- Avv. Michele SALAZAR	"
- Avv. Stefano SAVI	"
- Avv. Priamo SIOTTO	"
- Avv. Francesca SORBI	"
- Avv. Celestina TINELLI	"
- Avv. Vito VANNUCCI	"

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] con studio in via [OMISSIS] in [OMISSIS], CF [OMISSIS], avverso la decisione in data 5/12/13 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo gli infliggeva la sanzione disciplinare dell' avvertimento ;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Maria Masi;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con ricorso depositato il 31/12/2014 l'avv. [RICORRENTE] proponeva impugnazione avverso la decisione del COA di Palermo del 5/12/13- 9/12/14, notificata il 12/12/2014, con la quale gli era stata inflitta la sanzione dell'avvertimento. Il procedimento era stato rubricato a seguito di apertura di ufficio ad opera del COA di Palermo nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] il quale aveva avanzato con proprio ricorso del 29/09/2009 doglianze per la condotta tenuta dall'avv. [TIZIO] nel corso dell'udienza del 29/09/2009 innanzi il Tribunale di Palermo nell'ambito di un procedimento di separazione consensuale. Lamentava l'avv. [RICORRENTE] che il collega [TIZIO] aveva tenuto in udienza un comportamento scorretto, sfociato in atteggiamenti escandescanti allorché aveva appreso in quella sede che l'avv. [RICORRENTE] qualche giorno prima aveva fatto sottoscrivere le condizioni della separazione consensuale al proprio assistito, a casa del quale si era recato, ed alla di lui moglie, ovvero all'assistita dell'avv. [TIZIO], poiché in quell'occasione ivi l'aveva rinvenuta. Evidenziava nel ricorso che il suo incontro con la cliente dell'avv. [TIZIO] era stato casuale e non programmato e che, pertanto, il comportamento tenuto in udienza dal collega [TIZIO] era da ritenersi inammissibile. Istruito il ricorso dell'avv. [RICORRENTE] il COA, ritenuti insussistenti elementi di condotte disciplinarmente rilevanti a carico dell'avv. [TIZIO] – il quale nei suoi atti aveva spiegato che ripetutamente aveva richiesto di parlare con il collega [RICORRENTE] per la trasformazione della separazione giudiziale in consensuale, senza riuscirvi come documentalmente dimostrava allegando una propria lettera del 21/7/2008 e quella di riscontro dell'avv. [RICORRENTE] del 23/7/2008 che spostava a dopo il periodo feriale la possibilità di un incontro – provvedeva ad aprire procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. [RICORRENTE]. Gli addebiti erano di avere redatto e fatto sottoscrivere un accordo transattivo alla sig.ra [MEVIA], cliente dell'avv. [TIZIO], tendente alla definizione del giudizio di separazione pendente tra la stessa ed il coniuge [CAIO], cliente dell'avv. [RICORRENTE], senza accertarsi che l'avv. [TIZIO] avesse esaminato l'accordo transattivo predisposto dall'avv. [RICORRENTE] e senza che lo stesso fosse stato informato dell'incontro fissato per la sottoscrizione dell'accordo; di avere difeso il proprio comportamento in udienza in presenza della cliente dell'avv. [TIZIO] allorché quest'ultimo aveva richiesto un breve rinvio per esaminare la scrittura transattiva sottoscritta dalla cliente in sua assenza; per avere, pertanto, violato gli artt. 5,22 e 27 CDF. All'udienza dibattimentale l'incolpato dichiarava che successivamente alla firma dell'accordo da parte del proprio cliente era stata la sig.ra [MEVIA] a chiedere se doveva firmare anch'essa l'atto ed a tale richiesta aveva risposto che l'avrebbe potuto fare se l'avesse voluto. Il COA di

Palermo sulla scorta delle conclusioni del PM e del difensore dell'incolpato riteneva di non dovere imputare responsabilità per il secondo capo di incolpazione e riconosceva la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] in ordine ai fatti contestati per il primo capo di incolpazione ed irrogava la sanzione dell'avvertimento.

Avverso la decisione del COA di Palermo insorgeva l'avv. [RICORRENTE] lamentando il difetto di motivazione nonché l'omessa e/o errata valutazione delle risultanze istruttorie. Specificamente censurava la motivazione nella parte in cui il COA aveva affermato che l'avv. [TIZIO] non era a conoscenza della riunione a casa dei coniugi [CAIO] – [MEVIA] visto che il fratello del proprio assistito aveva dichiarato in dibattimento che l'avv. [TIZIO] avrebbe dovuto partecipare alla riunione per come riferitogli dalla cognata sig.ra [MEVIA]. Aggiungeva che, alla domanda rivolta alla [MEVIA] dall'avv. [RICORRENTE] sul perché non fosse presente l'avv. [TIZIO], essa aveva risposto che il proprio legale si sarebbe presentato direttamente in Tribunale il giorno dell'udienza fissata. Contestava inoltre la decisione del COA nella parte in cui aveva affermato che la sottoscrizione dell'accordo avesse carattere di immodificabilità e definitività mentre per raggiungere tale effetto avrebbe dovuto essere omologato. Riferiva, infine, che il contenuto dell'accordo sottoscritto era stato precedentemente concordato tra le parti ed i rispettivi legali per cui non aveva avuto alcun fine a farlo sottoscrivere senza la presenza dell'avv. [TIZIO]. Chiedeva l'annullamento del provvedimento sanzionatorio con conseguente proscioglimento.

Dopo la rituale discussione il ricorso è stato assegnato a sentenza.

DIRITTO

Giova preliminarmente segnalare, con riguardo alla successione delle fattispecie disciplinari, come gli illeciti di cui agli artt. 22 e 27 del vecchio CDF, siano stati riprodotti nello art. 19, sprovvisto di autonomo apparato sanzionatorio, nell'art.28 e nell'art. 41 del nuovo CDF, che prevedono autonomi apparati sanzionatori e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3023/2015, ha chiarito che l'art. 65 co.5 della legge n. 247/12 deve essere interpretato nel senso che in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato.

Il Nuovo Codice Deontologico Forense, sebbene informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, "per quanto possibile" rinvia ai principi generali ed al tipo di sanzione applicabile in ipotesi che presentino, seppure parzialmente, analogie con il caso specifico. Nella fattispecie, pertanto, qualora non si volesse considerare esemplificativo il comportamento posto in essere dal ricorrente per violazione degli artt. 22

e 27 del vecchio CDF ma anche solo suscettibile di ledere i principi generali espressi dal Codice Deontologico quali, probità, diligenza, lealtà e correttezza allora potrebbe invocarsi la violazione dei principi di cui agli artt. 19, 38 e 41 del nuovo CDF.

Ciò posto in merito al difetto di motivazione addotta a sostegno della decisione impugnata, che sarebbe illogica e contraddittoria, il CNF quale giudice di legittimità e di merito, in sede di appello, può apportare alla decisione le integrazioni che ritiene necessarie, sopperendo, eventualmente, così ad una motivazione inadeguata ed incompleta (CNF- Sentenza 20/03/14 n. 43). Pertanto al ricorso proposto innanzi al Consiglio Nazionale Forense avverso i provvedimenti disciplinari a carico degli avvocati non si applica né l'art. 342 cpc sull'atto di appello, in ragione della natura amministrativa e non giurisdizionale che connota la fase del procedimento di competenza dei locali Consigli dell'ordine, né il principio della cosiddetta "autosufficienza" del ricorso, atteso che esso, sebbene debba contenere l'enunciazione specifica dei motivi su cui si fonda, a norma dell'art. 59 del R.D. 22/1/34 n. 37, introduce un giudizio che non è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento, bensì esteso anche al merito, sicché nulla impedisce al CNF di prendere in esame il procedimento di primo grado nella sua interezza (Cass.civ.sez. Unite 17/06/2013 n. 15122), Inoltre la mancanza eventuale di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del COA territoriale in quanto, alla motivazione carente il CNF, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie per cui l'eventuale inadeguatezza, incompletezza ed addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali (CNF 14/03/15 n. 56 in senso conforme n. 154, 116, 101, 83, 73, 66 del 2014).

Va fatto ancora rilevare che il COA territoriale ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento conformemente al principio del libero convincimento. Non vi è dubbio alcuno che l'attività istruttoria espletata dal COA debba ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo sulla base delle dichiarazioni dell'esponente ma anche dell'analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell'istruttoria (CNF sent. 28/03/14 n. 43 rel. Pisano).

Inoltre la responsabilità disciplinare prevista dall'ordinamento forense e dal codice deontologico prescinde dall'elemento intenzionale del dolo o della colpa essendo sufficiente a configurare la violazione l'elemento della *suitas* della condotta, inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e la volontà essere

interpretate in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, di dominarlo: L'evitabilità della condotta tenuta delinea, pertanto, la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto (CNF 12/12/14 n. 182).

L'illecito disciplinare sussiste, inoltre, indipendentemente dal verificarsi del danno per la parte assistita ovvero non abbia avuto rilievo specifico nello svolgimento del processo; la mancanza di un danno può comunque rilevare ai fini dell'applicazione della sanzione (CNF 21/02/96 n. 19).

Il COA di Palermo ha ritenuto deontologicamente censurabile l'operato dell'avv. [RICORRENTE] con una motivazione che non merita censura avendo giustamente ed equamente giudicato tenuto conto delle risultanze processuali (testimonianze e documentazione). Ha, infatti, accertato che dopo l'introduzione del giudizio di separazione giudiziale, a seguito dell'accordo raggiunto dai coniugi, l'avv. [TIZIO] aveva provato più volte a mettersi in contatto con l'avv. [RICORRENTE] per redigere l'atto di trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale, ma inutilmente;

- che l'avv. [RICORRENTE] si era recato a casa del suo assistito per ivi far sottoscrivere gli accordi da trasfondere nella separazione consensuale e farsi rilasciare la procura speciale dal proprio assistito a causa dell'impossibilità a deambulare di quest'ultimo e quindi di partecipazione all'udienza;
- che in tale occasione, anche se non aveva avuto contezza della presenza contestuale della controparte, moglie del proprio assistito e cliente dell'avv. [TIZIO], non erano presenti entrambi gli avvocati delle parti e che nulla sapeva di tale riunione l'avv. [TIZIO]; che in tale occasione, a prescindere dal fatto che potesse essere stata o meno la sig.ra [MEVIA] a chiedere di sottoscrivere l'accordo, effettivamente le parti sottoscrivevano l'accordo in assenza dell'avv. [TIZIO];
- che la definitività ed immodificabilità della scrittura transattiva avrebbe dovuto indurre l'avv. [RICORRENTE] a richiedere espressamente la presenza dell'avvocato di controparte ed a rifiutarsi dal ricevere la sottoscrizione dell'assistita dell'avv. [TIZIO] in assenza di quest'ultimo;
- che nessuna giustificazione poteva darsi alla condotta dell'avvocato il quale, in assenza del collega di controparte, aveva fatto sottoscrivere anche alla controparte un documento di carattere definitivo con cui quest'ultima vincolava i propri diritti definitivamente in quanto i doveri deontologici, cui l'avvocato è tenuto, non potevano trovare attenuazione a seguito di richiesta fatta o meno dalla controparte.

E' obbligo deontologico, che discende dai principi generali di correttezza e lealtà verso i colleghi, non prendere accordi con la controparte né comunque partecipare ad accordi

interventuti con la stessa, quando sia assistita da un avvocato, senza che quest'ultimo sia avvertito. Tale obbligo sussiste anche nell'ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito (CNF sent.8/06/13 n.93, sent. 22/09/2012 n. 129, sent. 28/02/92 n.48)

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto risultando congrua la sanzione inflitta anche alla luce del nuovo codice deontologico

P.Q.M.

Visti gli artt. 19, 38 e 41 CDF

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso e conseguentemente conferma la sanzione inflitta dal COA di Palermo.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 27 aprile 2017 ;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 25 maggio 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

